



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 05/ s.s. 2024-2025

composto dai signori

Avv. Marco Lupo
Avv. Andrea Rossi
Dott. Eugenio Madeo

Presidente ff
Componente
Componente

Il Tribunale Federale riunitosi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **06/11/2024** con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente :

DECISIONE

Oggetto: Daniele Bovolato – Procedimento disciplinare ex art. 81.4 del Regolamento Giustizia CONI

Fatti e contestazioni

Il sig. Daniele Bovolato veniva deferito ai sensi dell'art. 81.4 del Regolamento di Giustizia (RG) del CONI per aver espresso, tramite la propria pagina Facebook, commenti ritenuti lesivi dell'onorabilità dell'allora Presidente della Federazione Italiana Rugby (FIR), sig. Marzio Innocenti. Tali commenti includevano dichiarazioni riguardanti la gestione federale e presunti atteggiamenti personali di Innocenti, ritenuti offensivi e lesivi della reputazione dello stesso.

La Procura Federale contestava al Bovolato la violazione degli artt. 20.1 e 21 RG, aggravata dalle circostanze ex art. 10 lett. a) e c) RG, richiedendo per lui una sanzione interdittiva di due mesi. In particolare, il deferimento faceva riferimento a frasi pubblicate il 2 aprile 2024, tra cui: "Innocenti ha portato una federazione con un bilancio in utile e con un progetto di sviluppo preciso ad un baratro senza risoluzione di sorte [...] Un grande bluff e del tutto inadeguato a ricoprire il ruolo di presidente federale [...] Il dramma maggiore è che il suo ego riesce ad allontanare dal povero movimento molte persone e risorse, rimanendo tristemente solo con i suoi simili amici."

Memoria difensiva

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

A mezzo dell'Avv. Alessandro Michielan, il sig. Bovolato contestava la sussistenza delle aggravanti e sosteneva la veridicità delle affermazioni, richiamando l'esimente di cui all'art. 21 n. 4 RG, nonché la legittimità del diritto di critica, rivendicandone la collocazione in un contesto di contrapposizione elettorale.

Esame dei fatti e motivazione della decisione

Questo Tribunale osserva, in via preliminare, che il sig. Bovolato risultava tesserato presso la Federazione Italiana Rugby con la qualifica di Dirigente e che al momento dei fatti contestati non ricopriva più la carica di Presidente della società Mogliano Rugby, essendosi dimesso da tale ruolo il 27 settembre 2023. Inoltre, non risulta contestata l'attribuibilità al Bovolato del post del 2 aprile 2024.

Alla luce degli atti di causa, incluse le dichiarazioni del Bovolato nel verbale di audizione del 26 giugno 2024, questo Tribunale ritiene che i commenti espressi nel post del 2 aprile 2024, pur inseriti in un contesto di rivalità elettorale, abbiano oltrepassato i limiti del diritto di critica. Sebbene alcune delle critiche espresse da Bovolato – come quelle sulla gestione economica della FIR – possano essere ricondotte al legittimo diritto di critica, le ulteriori affermazioni rivolte a Innocenti evidenziano un intento denigratorio personale, in violazione dei limiti imposti dal diritto di critica e della correttezza nei rapporti tra tesserati.

Questo giudizio è supportato da giurisprudenza consolidata, che sottolinea come il diritto di critica in ambito sportivo debba essere esercitato nel rispetto di continenza e veridicità, pur ammettendo, in alcuni casi, una maggiore asprezza nel linguaggio utilizzato per esprimere il proprio dissenso (Cass. civ., Sez. I, n. 3565/2020). Tuttavia, tale diritto non può degenerare in attacchi personali e denigratori rivolti alla sfera individuale dell'avversario (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 13363/2019), limite che il sig. Bovolato ha oltrepassato quando si è riferito al sig. Innocenti con espressioni quali "grande bluff" e "Dr. Jekyll e Mr. Hyde", indicando una dimensione di critica personale e diffamatoria.

Conclusione e dispositivo

Pertanto, questo Tribunale, pur escludendo l'applicabilità delle aggravanti richieste dalla Procura Federale in virtù della cessata qualifica del sig. Bovolato

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

come Presidente del Mogliano Rugby alla data del post, ritiene applicabili le circostanze attenuanti di cui all'art. 11 RG n. 2, riconoscendo che l'incolpato ha agito in buona fede nell'ambito di una contrapposizione elettorale e in convinzione della veridicità di alcune delle proprie affermazioni.

Per tali motivi, il sig. Daniele Bovolato è condannato a un mese di interdizione ai sensi degli artt. 20.1 e 21 RG.

Il Presidente del Tribunale Federale ff
Avv. Marco Lupo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 14/11/2024

PUBBLICATA

IL 15/11/2024

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it